

Pubblicato il 23/04/2021

N. 03291/2021REG.PROV.COLL.
N. 00925/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2015, proposto da Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Vergottini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Bertoloni, n. 44;

contro

il Comune di Viggiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, n. 400/2014, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Raffaello Sestini e preso atto del deposito delle note d'udienza formulate ai sensi dell'art. 25 del

decreto legge n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, e dell'art. 4 del decreto legge n. 28/2020, da parte dell'avvocato De Vergottini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il Comune di Viggiano (sito in provincia di Potenza) - a seguito di un incidente stradale fra due autocisterne che trasportavano petrolio da un pozzo di AGIP alla raffineria di Taranto della medesima società con conseguente sversamento di petrolio - con l'ordinanza n. 5 del 2000 ingiungeva al conducente dell'autocisterna che si era ribaltata, al Consorzio di autotrasporti cui lo stesso aderiva ed anche ad AGIP Petroli S.p.A. il ripristino e il disinquinamento ambientale dei luoghi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

2 - ENI S.p.A. impugnava l'ordinanza per la parte in cui coinvolgeva AGIP Petroli nel dispositivo, senza alcuna motivazione in premessa e senza che gli fosse stata neppure notificata, tanto è vero che -deduceva- ne era venuta a conoscenza solo a seguito del suo coinvolgimento nel procedimento penale aperto contro tutti e tre i destinatari dell'ordinanza per la sua inosservanza ai sensi dell'art. 650 c.p.

3 - Il Comune si costituiva in giudizio per resistere e chiedeva di dichiarare la carenza d'interesse di ENI all'impugnazione, avendo l'ordinanza individuato anche AGIP, deduceva, "solo per quanto di competenza", cioè solo in via residuale e cautelativa.

4 - Il TAR per la Basilicata, con sentenza n. 400 del 2014, respingeva invece il ricorso, ritenendo che la previsione di legge applicabile *pro tempore*, concernente l'individuazione dei responsabili dello sversamento in esame, non precludesse la possibilità per il comune di individuare ulteriori responsabili, come l'AGIP, per responsabilità oggettiva del committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

5 - AGIP SpA appella la sentenza, deducendone l'erroneità in ragione della violazione della disciplina di legge applicabile *pro tempore* e del principio

comunitario “chi inquina paga”, nonché la sussistenza del vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

6 – Il ricorso in appello è fondato.

6.1 - In primo luogo il giudice di primo grado non ha adeguatamente considerato la mancanza di una idonea notifica dell'atto. Non risulta, infatti, che la società appellante abbia potuto acquisirne rituale conoscenza, essendo stato l'atto notificato non alla sede legale centrale della società, bensì ad una sua sede locale diversa da quella interessata che, ritenendo non irragionevolmente che la notifica avesse riguardato anche gli uffici competenti, non ha provveduto a ritrasmetterlo.

6.2 – Sussiste, in secondo luogo, la dedotta intrinseca contraddittorietà del provvedimento amministrativo in esame, sintomatica di un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto della fattispecie considerata, posto che l'intimata amministrazione ha confessoramente dichiarato di aver esteso l'ordine di ripristino e di disinquinamento ambientale dei luoghi all'appellante solo in via residuale e cautelativa, richiamando l'istituto civilistico generale della responsabilità oggettiva del committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

6.3 – Il Comune intimato, quindi, non ha fatto applicazione della disciplina speciale applicabile al contratto di trasporto attivato dalla società appellante con il Consorzio di autotrasporti cui aderiva il conducente dell'autocisterna che si era ribaltata, né ha accertato la riconducibilità in capo alla società obbligata della responsabilità dell'evento dannoso, ovvero di una sua responsabilità ai fini della gestione in sicurezza delle operazioni in esame.

7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, l'appello deve essere accolto, discendendone l'accoglimento, in riforma dell'appellata sentenza del TAR, del ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dell'avversato provvedimento nei soli limiti d'interesse della società appellante, ferma restando l'efficacia del medesimo provvedimento nei confronti dei suoi altri destinatari.

8 – La rilevanza, complessità e non univocità della materia controversa giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello R,g, n. 201500925, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, nei soli limiti dell'interesse della società appellante e fermi restando per il resto gli effetti del provvedimento impugnato.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO